



3655

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l’articolo 7, comma 4 e l’articolo 9, commi 2 e 5;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante norme sull’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificata dall’articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 concernente “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, concernente l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, per la durata di un anno a decorrere dallo stesso decreto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, con il quale la predetta della Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità è stata confermata fino al 31 dicembre 2019;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, di modifica del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l’istituzione dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e in particolare l'articolo 1, comma 10, il quale ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2020 della segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", e, in particolare, l'articolo 1, comma 367, il quale ha ulteriormente prorogato la predetta segreteria tecnica fino al 31 dicembre 2023;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", e, in particolare, l'articolo 4-bis, recante "*Misure per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione del PNRR*", il quale ha previsto che la citata segreteria tecnica costituisce struttura ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce, ed è prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'istituzione della citata Struttura di missione, nonché alla definizione delle modalità di formazione del contingente e di chiamata del personale e delle specifiche professionalità richieste;

DECRETA

Art. 1

(Struttura di missione "Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità")

1. La segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, costituisce struttura ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed è denominata "*Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità*", di seguito Segreteria tecnica.

2. La Segreteria tecnica, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, opera fino al



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 presso l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità.

Art. 2 (*Compiti*)

1. La Segreteria tecnica svolge i seguenti compiti:

- a) assicura un adeguato supporto tecnico per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, anche con riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR;
- b) svolge attività di analisi, studio e ricerca, assicurando il supporto tecnico e istruttorio nelle materie di competenza dell'Autorità politica delegata e dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Art. 3 (*Composizione*)

1. Alla Segreteria tecnica è assegnato un contingente di personale così composto:

- a) non più di cinque unità di personale non dirigenziale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da Ministeri, organi, enti o istituzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ovvero di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a un rapporto regolato mediante convenzioni stipulate previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze. Per il personale proveniente da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dai Ministeri, nonché per quello proveniente dalle società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, il trattamento economico fondamentale rimane a carico delle stesse;
- b) non più di dieci esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, da nominare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, dotati di adeguata professionalità nelle materie di competenza della Segreteria tecnica.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

2. Tra il contingente di personale della Segreteria tecnica, di cui al comma 1, lettera b) può essere designato un Coordinatore, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità.
3. Il contingente di cui al comma 1, è formato da personale in possesso di specifica e adeguata competenza nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità e, in particolare, in una o più delle specifiche professionalità sotto riportate:
 - a) una consolidata esperienza maturata presso soggetti pubblici nell'ambito delle politiche a favore delle persone con disabilità;
 - b) una approfondita conoscenza della materia, comprovata da una significativa esperienza presso soggetti, privati e/o del terzo settore operanti nell'ambito dell'assistenza e della tutela dei diritti delle persone con disabilità, ovvero dal possesso di specifici titoli di formazione post-universitaria;
 - c) il possesso di qualifiche curriculari e professionali funzionali allo svolgimento delle attività di supporto che la Segreteria Tecnica è tenuta ad assicurare all'Osservatorio nazionale sui diritti delle persone con disabilità.

Art. 4

(Trattamento economico)

1. Al personale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), spetta:
 - a) se appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri o di altre pubbliche amministrazioni, il trattamento economico secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999;
 - b) se proveniente da società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto stabilito nelle convenzioni stipulate previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, un trattamento economico accessorio in misura non superiore a quello previsto per una categoria A- F1 del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Agli esperti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), spettano compensi per un importo pro capite annuo lordo onnicomprensivo non superiore a euro 45.000,00 e non superiore a euro 80.000,00 per l'esperto con funzioni di coordinatore della Segreteria tecnica.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 5
(Oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto gravano sui pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Monti", written in a cursive style.